



COMUNE DI VIETRI SUL MARE



COMUNE DI CESINALI

SCHEMA di CONVENZIONE

TRA

il Comune di **Vietri sul Mare (SA)** e il Comune di **Cesinali (AV)** ***L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.***

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **4** del mese di Ottobre, nella sede del Comune di Vietri sul Mare (Salerno) in Corso Umberto, 83

TRA

il Comune di **Vietri Sul Mare (Salerno)** (C.F. 00427770656), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Giovanni De Simone,

E

il Comune di **Cesinali (Avellino)** (C.F. 92032150648), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Dario Fiore

Si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE:

Il Comune di Vietri Sul Mare (SA), con deliberazione n. 42/2019 del 01/10/2019, resa esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.lgs. 267/2000 e il Comune di Cesinali (AV), con deliberazione n. 31/2019 del 20/09/2019, resa esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.lgs. 267/2000, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di **Vietri sul Mare (SA)** di **fascia II°** Segreteria Generale e il Comune di **Cesinali (AV)** di **fascia IV°**, stipulano la presente Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di **Vietri sul Mare (SA)** assume la veste di "**capo convenzione**".
Al Sindaco dell'Ente "**capo convenzione**" compete:

- la nomina e la revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Cesinali (AV); in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Cesinali cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente Convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambe le sedi di segreteria, per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di Legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuiti al suddetto Segretario Comunale. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di **Vietri Sul Mare** (SA) per un numero di **Quattro** (4) giorni settimanali e presso il Comune di **Cesinali** per un numero di **Un** (1) giorno settimanale.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di Comune accordo tra gli Enti aderenti alla Convenzione, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Ai sensi dell'art.19 del CCNL del 16/05/2001, i Sindaci dei due Comuni ed il Segretario Comunale stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare;

spetta al Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante del Sindaco dell'altro Comune convenzionato, la competenza a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art.16 del DPR 465/97 e dell'art.53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per lo svolgimento d'incarichi o per l'esercizio d'altre attività extra ufficio. Inoltre ai sensi dell'art.97, comma 4° lettera d) ed e) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. i Sindaci possono attribuire al Segretario altre funzioni.

ART.4 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri da tenersi durante l'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con Segretario Comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione (almeno una volta all'anno). Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Spetta al Segretario Comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 e s.m.i., una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del **25%** della retribuzione complessiva di cui all'art. **37** comma **1** lettere da **a)** ad **e)** in godimento.

Al Segretario Comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Restano a carico dei singoli Comuni eventuali spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, nonché gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di mobilità di cui all'art.102, comma 5° del T.U.E.L. 267/2000, nonché il rimborso di eventuale spese di missioni o trasferta per conto dei singoli Comuni;

Restano a carico dei singoli Enti la corresponsione dei diritti di segreteria per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89*6 del T.U.L. C.P. 4/12/1915, nr. 148 nonché di cui all'art.97, comma 4°, lettera "c", saranno liquidati da ogni singolo Comune nei tempi e modalità da ognuno di essi stabiliti con accordo con il Segretario Comunale.

ART. 6- DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente Convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di assunzione in servizio del **Segretario nella Segreteria Convenzionata** per un periodo di anni **tre (3)**;

La presente Convenzione è classificata in Classe II° stante il **Comune capofila di Vietri sul Mare** acclarato quale Segreteria Generale di pari classe II°;

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. **Scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi le Amministrazioni;
2. **Recesso unilaterale** di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno **novanta (90)** giorni.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero delle spese a carico del Comune di Cesinali. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei Segretari, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Comune di Vietri sul Mare (SA): **75%** (settantacinque per cento);
- Comune di Cesinali (AV): **25%** (venticinque per cento);

Eventuali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo Ente, saranno erogate secondo le modalità da ogni singolo Ente stabilito con un Protocollo d'intesa tra l'Ente specifico e il Segretario Comunale.

ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente "capo convenzione" potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 9 – POSSIBILITA' DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni aderenti alla Convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente Convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori Convenzioni.

ART.10- NORME DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dalla Prefettura di Napoli ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente Convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali di Vietri sul Mare (SA) e di Cesinali (AV) verrà inviata, a norma dell'art.10 del D.P.R. 4/152/97, nr. 465 alla Prefettura di Napoli Ex Agenzia per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, a cura del Comune Capofila di Vietri sul Mare (SA).

ART.11 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti Leggi in materia di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Vietri sul Mare (SA) **Dott. Giovanni De Simone**

Il Sindaco del Comune di Cesinali (AV) **Dott. Dario Fiore**

COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Presente atto è stato affisso all'Albo Comunale
Questo Comune del giorno 04.10.2019
Dott. Dario Fiore
M. MESSO COMUNALE
Dott. Dario Fiore
N. 1168 Registro Pubblico
COMUNE DI VIETRI SUL MARE
1958